



IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA (ART 12)

Cosa prevede

Il DL ridisegna il sistema di accoglienza prevedendo che **nei centri dello SPRAR siano accolti esclusivamente i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, escludendone quindi i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria**. Il minore straniero non accompagnato richiedente asilo, al compimento della maggiore età, può restare nel centro SPRAR fino alla conclusione della procedura. La sua permanenza dipenderà dall'esito.

In questi centri potranno essere accolti anche i titolari del permessi di soggiorno per motivi di salute, protezione sociale, violenza domestica, sfruttamento lavorativo, calamità naturale, valore civile, qualora

non accedano ai sistemi di protezione specificamente dedicati.

Inspiegabilmente, allo stato attuale della proposta, rimarrebbero esclusi dal sistema di accoglienza i titolari di protezione speciale.

Alla luce di queste modifiche, lo SPRAR viene rinominato **“Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati”**. Il Servizio centrale,

nell'ottica del ridimensionamento dello SPRAR, viene anche esautorato dalla sua funzione delle attività di controllo e monitoraggio delle strutture di accoglienza previste dal DL.

I richiedenti asilo verranno accolti esclusivamente nei CAS e nei CPA. Il DL inoltre prevede che i **richiedenti asilo non possano avere accesso a corsi di formazione professionale erogati dagli enti locali né essere coinvolti in progetti di utilità sociali presentati dai Comuni, dalle Regioni e dalle Province autonome**.

Allo stesso tempo non sono specificati che tipo di servizi, come ad esempio i corsi di lingua italiana, debbano essere previsti nei CAS e CPA. Obiettivo sembra essere quello di disegnare un sistema in cui non sarà possibile alcun tipo di intervento per favorire l'integrazione di richiedenti asilo. Questi interventi potranno essere sviluppati solo nel momento in cui la persona si vedrà riconoscere una protezione internazionale, con gravi ripercussioni sulle potenzialità di integrazione dei richiedenti stessi e con una conseguente ricaduta sul **contesto sociale di accoglienza**.

Il provvedimento interrompe quel circuito di concertazione istituzionale che ha cercato di garantire negli anni passati una più equa distribuzione delle persone da accogliere sui territori e ha avviato un percorso per favorire l'integrazione sociale nelle singole realtà. Saltano sia l'accordo del 1° luglio 2014 in conferenza unificata, sia l'accordo Interno – ANCI dell'ottobre 2016 sull'accoglienza diffusa e la clausola di salvaguardia.